Conto corrente con la posta Anno 81° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 16 in udienza S. E. il signor Jon Victor Voien il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, li 22 ottobre 1940-XVIII

(4071)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1940-XVIII, registro n. 35 Guerra, foglio n. 146.

Sono sanzionate le seguenti decorazioni al valor militare fatte sul campo dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aluffi Donato fu Secondo, da Agliano d'Asti (Asti), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — In servizio di sicurezza, pur di assolvere il suo compito attraversava impavido un tratto di terreno intensamente battuto dall'avversario e completamente scoperto. Nell'audace avanzata veniva colpito a morte. — La Montà, 20 giugno 1940-XVIII.

Annale Giuseppe fu Nicola, da Andria, caposquadra 2° battaglione CC. NN. — Con intelligenza e sprezzo del pericolo, vista la decisione del proprio ufficiale di attaccare due ridottini nemici a bombe a mano, per facilitare l'azione, si recava presso un vicino reparto mitragliere alpino ad indicargli il bersaglio e chiedere il soccorso di fuoco necessario per avvicinarsi a distanza di lancio di bombe. Raggiunta quindi la squadra, si lanciava all'assalto, entrando per primo in uno dei ridottini, catturando prigionieri, un'arma automatica e ponendo in fuga un avversario superiore di numero e di mezzi. — Abrios, 21 giugno 1940-XVIII.

Avaro Clemente di Pietro, da Pinerolo, alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — In servizio di sicurezza, pur di assolvere il suo compito, attraversava impavido un tratto di terreno intensamente battuto dall'avversario e completamente scoperto. Nell'audace avanzata veniva colpito a morte. — La Montà, 20 giugno 1940-XVIII.

Bernazzani Carlo di Pasquale, da Ponte dell'Olio (Piacenza), soldato 65° reggimento fanteria motorizzato « Valtellina ». — Buttandosi e trascinando i propri compagni in avanti contro posizioni ritenute imprendibili dall'avversario ferito gravemente ad un occhio, continuava a combattere e ad avanzare non abbandonando la propria arma e incitando i propri compagni a proseguire nell'azione. — Piccolo S. Bernardo - Forte Traversette - Bourg St. Maurice, 21 giugno 1940-XVIII.

Bianchin Giovanni, da Paese (Treviso), sottotenente 9° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Comandante di un plotone motociclisti in una difficile azione di guerra portava con slancio ed ardimento il proprio plotone all'assolvimento del compito assegnatogli. Gravemente ferito continuava la sua opera di comandante fino a che esausto veniva trasportato alla sezione di sanità ova decedeva in seguito alle ferite riportate. — Passo Piccolo S. Bernardo, 22 giugno 1940-XVIII.

Bo Giacomo di Cesare, da Battaglia (Padova), sottotenente 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina » (*alla memoria*). — Comandante di plotone fucilieri battuto dal violento e micidiale fuoco di artiglieria, sebbene ferito, riordinava e incitava i propri uomini ad avanzare. Colpito una seconda volta in fronte immolava la sua giovane esistenza. — Piccolo S. Bernardo - Bourg St. Maurice, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Bussolino Camillo di Candido, da Montechiaro d'Asti, caporale 9° reggimento alpini (*alla memoria*). — Ferito gravemente da una scheggia di granata non abbandonava il suo fucile mitragliatore finchè, colpito nuovamente ed avuto asportato un braccio, chiamava il caposquadra chiedendo di essere sostituito non volendo abbandonare una importantissima posizione da lui occupata. Trasportato morente in barella incuorava i compagni, dichiarando stoicamente che era contento di avere contribuito alla vittoria e rammaricandosi solamente di aver dovuto lasciare la sua squadra. Decedeva durante il trasporto per dissanguamento Foresta di Peimyan, 23 giugno 1940-XVIII.

Calosso Luisito di Battista, da S. Marzano Moasca (Asti), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — In servizio di sicurezza, pur di assolvere il suo compito, attraversava, impavido, un tratto di terreno intensamente battuto dall'avversario e completamente scoperto. Nell'audace avanzata veniva colpito a morte. La Montà, 20 giugno 1940-XVIII.

Castagneri Aldo di Castore, da Villarfocchiardo (Torino), capomanipolo 2° battaglione CC. NN. — Incurante della superiorità numerica di un avversario posto a riparo di due ridottini muniti di armi automatiche che, il cui fuoco rendeva precaria la situazione di una compagnia alpini, con decisione, sprezzo del pericolo ed elevato senso di cooperazione, alla testa di una squadra, li attaccava con bombe a mano e riusciva a conquistarli e catturare sei prigionieri, due armi automatiche ed a porre in fuga gli altri avversari. — Abries q. 1545, 22 giugno 1940-XVIII.

Colantoni Enrico, da Isola del Gran Sasso (Teramo), bersagliere 9° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Elemento avanzato di una pattuglia di esplorazione, venuto a contatto con il nemico, si slanciava primo all'attacco, trascinando, con l'esempio i compagni che lo seguivano. Continuava nella lotta fino a quando, colpito a morte, immolava la propria vita. — Le Clapey (Savoia), 22 giugno 1940-XVIII.

Corbellini Dante, soldato 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina » (*alla memoria*). — Dopo due giorni di aspro combattimento, con altri, si offriva volontariamente per assaltare una mitragliatrice avversaria posta in caverna. Colpito a morte esortava i compagni a persistere nell'azione. — Piccolo S. Bernardo - Forte M. Traverset, 21, 22 e 23 giugno 1940-XVIII.

De Cerce Alfonso di Antonio, da Ferazzano, bersagliere 9° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Elemento di punta di squadra motociclisti, raggiungeva per primo, il ponte oltre confine, restandovi per oltre sei ore, sotto intenso fuoco di artiglieria nemica. In una successiva azione si offriva volontario per una missione esplorativa, giungendo a pochi metri dal nemico. Mentre lanciava una bomba a mano, una raffica di mitragliatrice lo fulminava. Piccolo S. Bernardo le Clapey, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Desiata Angelo, capo squadra 33° reggimento fanteria carrista « Littorio ». — Presente alla richiesta di una guida che accompagnasse una pattuglia in un posto montano battuto dal fuoco di artiglieria nemica per soccorrere un ufficiale gravemente ferito ed immobilizzato in un carro d'assalto, con generoso slancio si offriva. Giunto sul posto, anzichè rientrare, prendeva parte all'opera di soccorso, condotto sotto il fuoco nemico. Durante l'azione rimaneva gravemente ferito per lo scoppio di una mina che uccideva due ufficiali e feriva un altro uomo dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Traversette, 23 giugno 1940-XVIII.

Evangelista Antonio fu Caino, da S. Chirico N. (Potenza), soldato 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina ». — Già ferito in terra di Spagna, tenne alto il prestigio del volontarismo nel plotone esploratori del battaglione battendosi e trascinando i propri compagni in avanti, contro posizioni ritenute imprendibili dell'avversario e contro feritoie di un forte e infiltrandosi per dodici chilometri in territorio nemico, dando prova di eccezionale ardire e cosciente sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo Forte di M. Traverset-Bourg, 21, 22, 23 e 24 giugno 1940-XVIII.

Fiabane Federico fu [illegible]glielmo, da Limane (Belluno), caporale maggiore 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Comandante di una squadra di mortai d'assalto presa di mira e battuta dall'artiglieria avversaria, continuava eroicamente il lancio delle bombe. Nel generoso tentativo di dare tutto il suo aiuto alla squadra fucilieri avanzata, cadeva colpito a morte. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Gino Mario di Giovanni, da Moncalieri, caporale maggiore 3° reggimento alpini. Capo stazione radio telegrafista assegnato ad una compagnia avanzata, accortosi della impossibilità di usare l'apparato, per grave avaria, si offriva volontariamente per guidare una

pattuglia esploratori che doveva, per prima entrare in paese nemico. Sfidando insidie e noncurante del tiro incrociato delle mitragliatrici avversarie, si lanciava arditamente avanti, seguito da pochi animosi, finchè cadeva gravemente colpito al petto. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII

Greffi Mario di Francesco, da Arignano (Torino), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Fuciliere di una squadra avanzata ed infiltrata fra attivi ridottini nemici, dava mirabile esempio di abilità, ardimento e sprezzo del pericolo in un generoso tentativo di espugnare un ridottino, finchè cadeva mortalmente ferito da raffiche di mitragliatrici. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Pelletier Giovanni, da Livorno, maggiore 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina ». — Comandante di battaglione, durante una azione di sfondamento delle linee nemiche dava rara prova di coraggio, di ardimento, di sprezzo del pericolo, avanzando alla testa dei suoi soldati in terreno completamente scoperto ed intensamente battuto. Ferito gravemente, e malgrado il dolore che gli martoriava le carni, persisteva nel rimanere al suo posto fino a quando poteva trasmettere gli ordini ricevuti a chi lo sostituiva nel comando. Prima di lasciarsi trasportare al posto di medicazione, rivolgeva ai soldati nobili parole di incitamento. — Piccolo S Bernardo-Bourg St. Maurice, 22 giugno 1940-XVIII.

Pellizzari Germano fu Arrigo, da Padova, capitano comando divisione motorizzata « Trieste ». — Decorato di medaglia d'oro e di altre numerose ricompense al valor militare, mutilato di una gamba, chiedeva ed otteneva di essere riammesso in servizio e assegnato ad unità operanti In tre giorni di aspro combattimento volontariamente seguiva i reparti più avanzati, fornendo al comando della grande unità, dal quale dipendeva, notizie preziose sullo sviluppo dell'azione. Sempre pronto ad infondere con la presenza e con la parola l'incitamento ed il fervore che emanano dal suo grande cuore di soldato, destava in fanti e bersaglieri, che l'hanno visto avanzare sorridente, ritto fra loro nelle zone più tormentate dal fuoco avversario, una eco unanime di ammirazione e una atmosfera di entusiasmo, di esaltazione e di poesia. — Piccolo S. Bernardo-Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Pracca Francesco di Giovanni, da Cossile, camicia nera 1ª legione Sabauda della M.V.S.N. (*alla memoria*). Colpito mortalmente in fronte, in aspro combattimento, durante il quale si era distinto per valore, al proprio centurione, che si appressava per sorreggerlo, diceva « signor centurione, non sarà nulla di grave, sono contento di aver fatto il mio dovere ». — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Pons Emilio di Giovanni Antonio, da Massello (Torino), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Sprezzante del pericolo in terreno scoperto e battuto da mitragliatrici, esplicava il suo compito di esploratore porta ordine, sempre incurante del pericolo, tentava di riportare nelle linee un compagno di squadra ferito, ma trovava la morte nel suo eroico gesto. — Lechalp, 20 giugno 1940-XVIII.

Ribet Oreste, da Pomaretto, alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Porta feriti, all'inizio di un'azione, si slanciava tra i primi all'occupazione del margine della foresta Peimyan sotto violento fuoco d'artiglieria. Quantunque ferito a morte tentava di avvicinarsi ad un compagno ferito per portargli soccorso. — Foresta di Peimyan, 21 giugno 1940-XVIII.

Rolle Marcellino, da Moncalieri, alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Nonostante intenso fuoco di artiglieria si lanciava fra i primi alla occupazione di un posto avanzato nemico. Colpito a morte faceva segno ai compagni di progredire senza curarsi di lui. — Conca di Abries, 24 giugno 1940-XVIII.

Ronco Giovanni, da Villanova d'Asti, alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Sotto intenso fuoco di artiglieria, ferito una prima volta, conscio dell'importanza della posizione che occupava, manteneva il suo posto, finchè colpito da un'altra scheggia di granata, immolava la propria vita. — Foresta Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Ruffinengo Luigi di Giuseppe, da Calossi d'Asti, alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Porta munizioni di squadra fucilieri, malgrado ferito ad una mano, raggiungeva la linea di fuoco per rifornire la propria arma e veniva ancora colpito da raffica di mitragliatrice al ventre. Decedeva all'ospedale in seguito alle ferite riportate. — Abries 21 giugno 1940-XVIII.

Sartoni Rino di Pietro, da Morradio (Firenze), caporale maggiore 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina ». — Ardito comandante di squadra fucilieri in tre giorni di continuo duro combattimento portava i propri uomini fin sotto le feritoie di uno dei muniti forti di Francia. Passato di rincalzo, sebbene spossato dalla fatica, saputo che un capo squadra di altro plotone era rimasto gravemente ferito nel tentativo di dare la scalata alle feritoie del forte e che non poteva soccorrere se non a prezzo di pericolo mortale, partiva immediatamente e, solo, giungeva a pochi metri dalla mitragliatrice avversaria, riuscendo a ricuperare il compagno e a portarlo al posto di medicazione. — Passo Piccolo San Bernardo-Monte Traverset, 22 giugno 1940-XVIII.

Serafino Ettore di Luigi, da Rivarolo Canavese (Aosta), sottotenente 3° reggimento alpini. — Subalterno di una compagnia infiltratosi nel dispositivo nemico, venuto a mancare il collegamento col comando superiore per lo scoppio di una granata sull'apparecchio radio, unico legame, attraversava da solo, le linee nemiche, per riprendere il contatto col comando di battaglione e portare preziose informazioni. Rientrava quindi al proprio reparto attraversando le linee nemiche e non trovatolo, perchè catturato, ripassava ancora una volta attraverso il dispositivo nemico per darne comunicazione al proprio comandante di battaglione, dando prova di coraggio e grande spirito di iniziativa. — Abries (q. 1545), 22 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barosso Eligio, da Viale d'Asti (Asti), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Ferito da granata nemica si lanciava all'attacco, persisteva nell'azione fino a che perdeva i sensi. Decedeva poi alla sezione di sanità. — Foresta Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Boccalatte Alfredo fu Edoardo, da Alessandria, tenente 3° reggimento alpini. — Comandante di compagnia, si lanciava alla testa dei suoi, all'assalto contro un reparto nemico, catturandone l'ufficiale comandante. Successivamente, in un momento critico, rimanendo fermo al suo posto, dando esempio di serenità ed alto senso del dovere, consentiva il ristabilimento della situazione. — Valpreveyre-Abries, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Caranzano Paolo di Giovanni, da Castelnuovo Don Bosco (Asti), alpino 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Quale porta feriti, mentre compiva la sua missione, recandosi più volte sulla linea intensamente battuta veniva colpito a morte e decedeva sul posto. — Conca d'Abries, 22 giugno 1940-XVIII.

Clapier Umberto fu Alessandro, da Roreto (Torino), alpino 3° reggimento alpini. — Sotto intenso fuoco avversario avanzava audacemente incitando i compagni a fare altrettanto e, malgrado gravemente ferito, continuava nell'opera di incitamento. — La Montà (Guil), 20 giugno 1940-XVIII.

Fontanesi Genello fu Giovanni, da Saliceto sul Panaro (Modena), capitano 65° reggimento fanteria motorizzata « Valtellina ». — Durante quattro giorni di accaniti combattimenti, contro posizioni fra le più munite di Francia, portò la propria compagnia prima alla conquista di un forte francese poi attraverso più campi minati e tre ordini di munitissime trincee. — Piccolo S. Bernardo-Forte Traverset, 21, 22, 23 e 24 giugno 1940-XVIII.

Giusti Romualdo fu Francesco, da Villa Corsione Val Barrua (Asti), caporale 3° reggimento alpini (*alla memoria*). — Caporale di sanità, mentre si prodigava generosamente per raccogliere e curare i feriti, sotto il tiro incrociato di armi automatiche nemiche, cadeva colpito al cuore. — Abries 21 giugno 1940-XVIII.

Tamagnone Francesco di Luigi, da Lambriasco (Torino), alpino 3° reggimento alpini. — Sotto intenso fuoco avversario avanzava audacemente, incitando i compagni a fare altrettanto e, malgrado gravemente colpito, continuava nell'opera d'incitamento. — La Montà, 20 giugno 1940-XVIII.

Zei Alfredo di Luciano, da Viterbo, artigliere 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Conduttore di autocarro per pattuglia, partecipava con la propria batteria ad una azione. Sebbene gravemente ferito da bomba di aereo era di esempio e d'incitamento ai compagni per calma e serenità. Sopportava con ammirevole forza d'animo l'amputazione del braccio, dicendosi dolente di non poter tornare al suo posto di combattimento. — Amseat, 15 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Filippi Umberto, da Viterbo, caporale LXII battaglione misto genio. — Capo stazione si prodigava nel suo servizio per 48 ore continue e riusciva a mantenere il collegamento con i compagni superiori anche quando carri armati nemici, infiltratisi nello schieramento, erano giunti, mitragliando, a pochi passi di distanza dalla stazione. — Amseat, 29 giugno 1940-XVIII.

Menga Giuseppe fu Carmelo, da Fasano (Brindisi), caporale maggiore 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Capo pezzo, sotto violento bombardamento aereo, ferito da scheggia di bomba, rimaneva al proprio posto fino al termine dell'azione continuando ad animare ed incitare i propri dipendenti. — Amseat, 15 giugno 1940-XVIII.

Menini Enrico di Ernesto, da Mezzane (Verona), caporale 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Capo pezzo, sotto violento bombardamento di artiglieria era d'esempio ai dipendenti

per serenità e sprezzo del pericolo. Ferito ad una gamba e nell'impossibilità di continuare la propria opera, manifestava il proprio disappunto per doversi allontanare dalla batteria. — Amseat, 29 giugno 1940-XVIII.

Tomaro Antonio di Giuseppe, da Boiano (Campobasso), caporale 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Specializzato addetto al comando di un gruppo di artiglieria, vista la macchina della sua pattuglia incendiata da bomba aerea che causava anche l'esplosione di munizioni caricate sull'automezzo stesso, benchè ferito, si prodigava con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo nel mettere in salvo il materiale di collegamento. — Amseat, 15 giugno 1940-XVIII.

Venturelli Antonio di Giulio, da Terra del Sole (Ravenna), artigliere 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Conducente di autovettura, sebbene ferito, non abbandonava la macchina e si faceva trasportare al posto di medicazione solo ad azione ultimata. — Amseat, 15 giugno 1940-XVIII.

(3870)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 settembre 1940-XVIII, n. 1422.

Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che istituisce la Cassa ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, con la quale è istituita la Cassa ufficiali della Regia aeronautica, è aggiunto il seguente comma:

« I Marescialli dell'aria, nonchè i Generali di armata aerea, che dopo la dispensa di ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dall'iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 55° anno di età ».

Art. 2.

All'art. 6 della suddetta legge è aggiunto il seguente comma:

« Ai Marescialli dell'aria, nonchè ai Generali di armata aerea, che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è liquidata al compimento del 63° anno di età ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 settembre 1940-XVIII, n. 1423.

Modificazione transitoria dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente del genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto il 1941 il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di ammettere ai concorsi per la nomina a tenente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Legge doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Làgosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Edifici lungo la linea doganale.

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'àmbito dei porti e dei punti di approdo, nonchè di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessità gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 5.

Soggetti passivi dell'imposta doganale. Diritto di ritenzione.

Al pagamento dell'imposta sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 16, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

Art. 6.

Destinazione doganale delle merci.

Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'art. 16, è data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1° - per le merci estere:

a) l'importazione definitiva;

b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) la spedizione da una dogana all'altra;

d) il transito;

e) il deposito;

2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 55:

a) l'esportazione definitiva;

b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) il cabotaggio;

d) la circolazione.

Art. 7.

Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano « diritti doganali » tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 8.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono.

Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

Sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della Regia guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.

Art. 9.

Dogane e loro ubicazione.

Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di notevole importanza.

Art. 10.

Classificazione delle dogane.

Le dogane sono suddivise in classi. A dette classi le dogane sono assegnate in relazione alle operazioni che sono autorizzate a compiere.

Ogni dogana può essere suddivisa in « sezioni doganali ».

Nelle località di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti « posti doganali » funzionanti come sezioni.

Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti « posti di osservazione » per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Anche tali posti costituiscono sezioni della dogana cui sono aggregati

Agli effetti amministrativo-contabili le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Art. 11.

Compartimenti e circoscrizioni doganali.

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in « circoscrizioni »; le circoscrizioni sono raggruppate in « compartimenti ».

Art. 12.

Organizzazione dei servizi.

Con decreto Reale sono stabilite: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; la specie delle merci che possono essere importate per le dogane delle varie classi, le dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; le sezioni doganali e le loro facoltà; i posti doganali, i posti di osservazione e le dogane cui sono aggregati.

Art. 13.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti stabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

L'Amministrazione può disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Spazi doganali.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonchè le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Regia guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 15.

Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci.

Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e, fuori di essi, solo previa autorizzazione delle Autorità doganali.

Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci può essere compiuta lungo la linea doganale senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della Regia guardia di finanza. Il capo della dogana può disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come può d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.

Il capo della dogana può, infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.

Art. 16.

Dichiarazione doganale.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art. 18.

E' considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto di questa legge, chi abbia la proprietà della merce, oggetto delle operazioni doganali.

Art. 17.

Rappresentanti del proprietario della merce.

Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali obblighi o norme, il proprietario stesso può agire all'uopo a mezzo di rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere, per le operazioni da lui compiute, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario.

Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento.

Non sono ammessi quali spedizionieri o rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane o al Corpo della Regia guardia di finanza, se, non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di appartenere alla detta Amministrazione o a detto Corpo.

Art. 18.

Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.

La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso

personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonchè del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive qualità e quantità, e, per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando i dati relativi alla quantità ed al valore, sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullità non può esser fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata accettata dalla dogana.

Art. 19.

Termini per la dichiarazione.
Cambiamento della destinazione doganale delle merci.

La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il termine anzidetto.

In ogni altro caso la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata.

Su richiesta del proprietario, e prima della compilazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.

E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 20.

Visita doganale. Liquidazione dei diritti.
Registrazione della dichiarazione.

Accettata la dichiarazione, ha luogo la verificazione delle merci. A tal uopo i colli debbono essere aperti nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, alla presenza del proprietario.

Effettuata la visita, con il concorso del proprietario, e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data. Tale registrazione dà al documento valore di bolletta a' termini dell'articolo seguente.

Art. 21.

Bolletta.

Eseguite le operazioni doganali indicate nell'art. 6, è consegnata al proprietario della merce la bolletta doganale, che attesta o l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, ovvero l'adempimento delle condizioni e formalità prescritte in relazione delle diverse destinazioni doganali date alle merci.

La bolletta doganale consegnata al proprietario è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalità suddette.

Art. 22.

Esenzione dalla visita doganale.

I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purchè racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Art. 23.

Ritardo nel pagamento dei diritti.

Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 130 di questa legge.

Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Art. 24.

Ingiunzione di pagamento.

I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 25.

Effetti della mancanza della dichiarazione.
Merci cadute in abbandono.

Nel caso in cui entro il termine stabilito nell'art. 19 non vengano presentati la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana ha facoltà di custodire le merci nei suoi magazzini o in altri, a rischio e spese del proprietario.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro

arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta.

Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate.

I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispensione conservazione.

Art. 26.

Trattamento delle merci abbandonate.

La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del Mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere alla loro riesportazione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Fino a che non sia seguita la vendita, gli aventi diritto sulle merci possono ricuperarle previo pagamento dei diritti doganali, di una somma pari al minimo dell'ammenda di cui all'art. 126 e delle spese.

La somma ricavata dalla vendita è destinata in primo luogo al pagamento delle spese, poi dei diritti doganali ed, infine, dell'ammenda suddetta; la somma residuale è consegnata agli aventi diritto sulle merci, ovvero depositata nel loro interesse nella Cassa depositi e prestiti.

Le merci che non possono essere vendute almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma inferiore, se con il vincolo della riesportazione, e quelle di vietata importazione che non sia stato possibile vendere con detto vincolo, devono, di regola, essere distrutte.

Tuttavia, il Ministro per le finanze può disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad Enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Art. 27.

Prescrizione dei diritti doganali.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine decorre:

a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

b) dalla data del termine fissato nella « Bolletta di cauzione » di cui all'art. 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Art. 28.

Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione.

Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata o erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione.

All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'Amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata dal contribuente.

La responsabilità degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 29.

Rimborsi.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazine di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali.

Art. 30.

Casi di naufragio.

Nel caso di naufragio gli addetti all'Amministrazione delle dogane e i militari della Regia guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con i rappresentanti locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

TITOLO II.

DEGLI ARRIVI

CAPO I.

DEGLI ARRIVI DA TERRA E DA LAGHI.

Art. 31.

Arrivi da terra.

Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 12.

Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla più vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che è prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma dell'art. 58.

Le dette merci possono, nondimeno, essere accompagnate con scorta alla più vicina dogana autorizzata, quando questa non disti più di dieci chilometri.

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bolletta di importazione o di cauzione », a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale a sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei patti internazionali, i militari della Regia guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

CAPO II.

DEGLI ARRIVI DA MARE.

Art. 33.

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

Art. 34.

Navi e capitani.

Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorre le acque per il trasporto di persone o di cose.

Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite da questa legge nei riguardi delle merci trasportate.

Art. 35.

Divieti di approdo e di sosta delle navi.

Nei luoghi dove non sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'àncora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare.

Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.

Art. 36.

Obbligo del « Manifesto del carico ». Vigilanza.

Entro la zona di vigilanza i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « Manifesto del carico ».

I militari della Regia guardia di finanza nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Art. 37.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantità netta e la qualità, le paccottiglie e le provviste di bordo, nonchè le autovetture a sèguito dei passeggeri.

Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purchè non si tratti di colli commerciali.

Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno di suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato.

Art. 38.

Presentazione del manifesto.

Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'art. 44.

La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Art. 39.

Presentazione del « Manifesto di partenza » delle dogane estere.

Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorità doganale o da quella portuaria il « Manifesto di partenza », può essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del « Manifesto del carico ».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, è stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del « Manifesto di partenza » sopra indicato, è obbligatoria.

Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il « Manifesto di partenza » può essere prescritto, mediante decreto Reale, che il capitano sia munito di un « Manifesto del carico » vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 40.

Termine per la consegna del manifesto.

Quando la nave è ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattr'ore dall'approdo, salvo i più brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi.

Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità sanitaria.

Art. 41.

Effetti della mancanza del manifesto.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Art. 42.

Sbarco e presentazione delle merci.

Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il « Manifesto del carico », una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonchè le polizze di carico. Detta copia è denominata « Manifesto delle merci arrivate ».

Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci inscritte a manifesto.

Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate.

Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facoltà di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune.

Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'art. 58, ultimo comma, di questa legge.

Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana autorizzata, le merci presentate a dogana non autorizzata a compiere l'operazione doganale, che per esse viene richiesta.

Art. 43.

Trasbordo delle merci.

Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.

E' vietato il trasbordo di merci destinate all'estero su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 44.

« Manifesto di partenza » rilasciato dalle dogane nazionali.

Il capitano, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il « Manifesto di partenza » ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

Nel « Manifesto di partenza » devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perchè originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

Art. 45.

Dispensa dal « Manifesto di partenza ». « Lasciapassare per manifesto ».

E' dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ».

Può, altresì, essere autorizzata la vidimazione del « Manifesto di partenza » valevole per più viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Art. 46.

« Permesso di partenza ».

E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non è stato reso interamente conto delle merci inscritte a manifesto e non è provato il pagamento dei diritti marittimi.

CAPO III.

DEGLI ARRIVI PER VIA AEREA.

Art. 47.

Passaggio del confine. Aeroporti doganali.

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa nell'aeroporto doganale più vicino al punto del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato, per il compimento delle prescritte operazioni doganali, salve le eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero del l'aeronautica, di concerto con il Ministero delle finanze, tra gli aeroporti di Stato.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Art. 48.

Atterraggi forzati degli aeromobili.

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino fra gli uffici seguenti: Dogana, Comando della Regia guardia di finanza, Comando dei Reali carabinieri, Ufficio podestarile od altra autorità politica o finanziaria governativa, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la Dogana o la Regia guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 49.

Obbligo del « Manifesto del carico ».

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero, anche quando non trasportano merci, devono essere muniti del « Manifesto del carico » al passaggio della linea di confine.

Il « Manifesto del carico » dev'essere sùbito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il « Giornale di rotta » prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle Autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobile provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'Autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'art. 53.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 50.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;

c) il luogo di provenienza;

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci.

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla Dogana ed, in ogni caso, agli effetti di questa legge si considera come non presentato.

Le merci trasportate sugli aeromobili devono essere accompagnate da « Dichiarazioni per le dogane » compilate dagli speditori in doppio esemplare e indicanti: il luogo di partenza e quello di destinazione; il numero, la qualità e le marche distintive dei colli, la descrizione particolareggiata delle merci contenute, la loro origine, il peso lordo, quello netto e il valore.

Art. 51.

Vigilanza doganale negli aeroporti.

All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, le autorità doganali e i militari della Regia guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 52.

Operazioni doganali relative agli aeromobili.

Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza.

Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.

Art. 53.

« Manifesto e permesso di partenza ».

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima, dev'essere da lui esibito al comandante dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'aeronautica, può stabilire esenzioni dall'obbligo del manifesto per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare, altresì, che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

TITOLO III.

DELLA IMPORTAZIONE

Art. 54.

« Bolletta di importazione ».

Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali.

Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce è uscita dalla dogana.

Art. 55.

Condizione giuridica delle merci importate.

Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli euetti di questa legge, a quelle nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.

Art. 56.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali.

I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali a' sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 57.

Importazione temporanea.

L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

Art. 58.

« Bolletta di cauzione » e « Lasciapassare di merci estere ».

La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.

Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'articolo 18, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, è designata la dogana di destinazione delle merci.

A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il proprietario deve effettuare un deposito o prestare fidejussione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alla detta dogana.

La dogana di partenza, dopo effettuata la visita, applica, per assicurare l'identità e l'integrità della merce, piombi od altri contrassegni ai colli od ai veicoli, salvo che il regolamento disponga diversamente.

Adempiute le formalità prescritte nei precedenti commi, la dogana rilascia una « Bolletta di cauzione », la quale oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette « Lasciapassare di merci estere ».

Art. 59.

Spedizione di merci in esenzione da visita.

Per le merci in colli è in facoltà della dogana di rilasciare la « Bolletta di cauzione » limitando la verificazione al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. Qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata, a' sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 200 per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale.

Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purchè siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumano la responsabilità della regolarità delle spedizioni e dell'integrità dei colli e delle merci.

Art. 60.

Scarico della « Bolletta di cauzione ».

Giunte le merci alla dogana alla quale sono state destinate, il proprietario, entro il termine stabilito dall'art. 19, deve dichiarare la destinazione doganale, che intende dare alle merci stesse.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana rilascia un « Certificato di scarico », il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la « Bolletta di cauzione ».

Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della « Bolletta di cauzione » o quando i colli giungono alterati, si sospende il rilascio del « Certificato di scarico » o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarità. In tali casi del risultato della visita è redatto processo verbale anche agli effetti degli articoli 120, 121 e 122.

Il « Certificato di scarico » può essere rilasciato anche prima della visita interna dei colli spediti in esenzione da visita, quando sia stata riscontrata l'identità dei colli stessi, l'integrità dei contrassegni e non vi sia sospetto di irregolarità.

Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Può essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui la visita presenti particolari difficoltà.

La presentazione del « Certificato di scarico » alla dogana di partenza dà diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.

Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 120, primo comma.

Art. 61.

Spedizione di merci in transito.

Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

Art. 62.

Uscita per via di mare delle merci in transito.

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.

La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi.

E', tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 63.

« Certificato di scarico » per le merci uscite in transito.

Quando le merci in transito, di cui sia stata accertata l'identità, sono uscite dalla linea doganale, è rilasciato dalla dogana il « Certificato di scarico » della « Bolletta di cauzione ».

Art. 64.

Transito per via aerea.

Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranità italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalità doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata, agli effetti doganali, per mezzo del « Certificato di arrivo » rilasciato da una dogana estera o da un'autorità diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra autorità designata dal Ministero delle finanze. Questo può, tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO DOGANALE

CAPO I.

DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI DOGANALI.

Art. 65.

Diverse specie di deposito.

Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto.

Per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprietà privata in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

Sono indicate nel regolamento le merci per le quali non è ammesso il deposito.

Art. 66.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'art. 18.

Prima che le merci siano introdotte in deposito, la dogana ne verifica la qualità, la quantità e il valore, converte la dichiarazione in bolletta e ne fa annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti, delle pene e delle spese.

Art. 67.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformità al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito.

Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.

Art. 68.

Uscita delle merci dal deposito.

Alle merci immesse nei depositi doganali può essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale.

Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, la dogana deve assicurarsi della loro uscita dalla linea doganale.

La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salva l'eccezione contemplata nell'art. 62, ultimo comma, per le navi a motore.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere » a norma dell'art. 58.

Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme contenute nell'art. 64 relative al transito.

Art. 69.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati.

Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario può vigilare sulle merci ed ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito con legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Art. 70.

Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana.

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta.

Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate.

Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta.

In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale.

Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Art. 71.

Responsabilità della dogana per le merci depositate.

La dogana non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate sotto la sua diretta custodia, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 72

Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprietà privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.

Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino è considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprietà privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza.

Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non può ottenerne altra se non dopo tre anni.

Art. 73.

Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale.

Per il trasferimento delle merci da un magazzino a quello di altro concessionario, dev'essere presentata dichiarazione di introduzione in deposito firmata da ambedue i concessionari.

Commutata la dichiarazione in bolletta, si provvede ai corrispondenti passaggi da uno all'altro conto di magazzino.

Art. 74.

Cali di giacenza.

Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata può essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza.

Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento.

L'abbuono è accordato solo quando il calo siasi effettivamente verificato, e solo fino alla concorrenza del calo stesso.

Art. 75.

Vigilanza sulle merci nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

La dogana esercita vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata e dovrà effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e potrà farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o una differenza di quantità che superi il due per cento oltre i cali di giacenza consentiti.

CAPO II.

DEI MAGAZZINI GENERALI - DEI PUNTI FRANCHI DEI DEPOSITI FRANCHI.

Art. 76.

Magazzini generali.

Può essere consentito il deposito di merci estere nei Magazzini generali situati nelle località sedi di dogana delle prime tre classi.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in Magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che la Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

Art. 77.

Depositi franchi.

I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.

L'esercizio di detti depositi è regolati da legge speciale.

Art. 78.

Punti franchi.

I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.

Con decreto Reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei Punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE

Art. 79.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto.

L'Amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Dopo la verificazione delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di esportazione », nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale.

Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Art. 80.

Condizione giuridica delle merci esportate.

Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.

Art. 81.

Esportazione per via aerea.

Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea.

Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.

Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente art. 64.

L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.

Art. 82.

Esportazione temporanea.

L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 83.

Nozione del cabotaggio e della circolazione.

Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro del Regno.

È considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano dichiarate fuori della linea doganale a' sensi dell'art. 1.

Art. 84.

Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione.

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purchè siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Art. 85.

Spedizione in cabotaggio.

Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.

Art. 86.

Spedizione in circolazione.

La spedizione di merci in circolazione è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Art. 87.

Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate. Successive modificazioni all'elenco di tali merci potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 88.

Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione.

Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci nazionali » nel quale sono indicati: la qualità e la quantità delle merci; il numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonchè il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.

Le merci che per l'esportazione dal Regno sono soggette a diritti doganali, il cui complessivo ammontare superi lire cinquanta per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « Bolletta di cauzione per merci nazionali ». La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui.

La « Bolletta di cauzione » in luogo del « Lasciapassare » può essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal Regno, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potrà mai superare il valore della merce.

Le « Bollette di cauzione » ed i « Lasciapassare » non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della Regia guardia di finanza, o del « visto imbarcare » o del « visto uscire dallo Stato », secondo i casi.

Art. 89.

Ritorno delle merci nel territorio doganale.

Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla « Bolletta di cauzione » o dal « Lasciapassare » da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identità.

Le merci sono considerate estere se la loro identità non è riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Art. 90.

Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, è sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.

Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Art. 91.

Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.

La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.

Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

TITOLO VIII.

DELLE ZONE DI VIGILANZA

Art. 92.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno del Regno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici; da rive di fiumi o tratti navigabili di essi; da lagune ed altre acque; da strade ferrate e da strade ordinarie.

Art. 93.

Delimitazione e modificazione delle zone di vigilanza.

Le zone di vigilanza sono delimitate e modificate con decreti Reali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 94.

Esercizio della vigilanza nelle zone.

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nelle zone di vigilanza, può procedersi a per-

quisizioni, verificazioni e ricerche, a' sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel Regno.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 95.

Restrizioni per il deposito di merci nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Art. 96.

Restrizioni per le navi nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza.

TITOLO IX.

DEI REATI DOGANALI

CAPO I.

DEL CONTRABBANDO.

Art. 97.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'art. 13;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 94 per il delitto di contrabbando.

Art. 98.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 32;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'àncora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale del Regno, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 99.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'art. 13 e i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;

f) che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 100.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare a bordo secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 48. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio del Regno, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarla alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 101.

Contrabbando nelle zone extra-doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 102.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Art. 103.

Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 104.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 105.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 106.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 107.

Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 108.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 109.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 50.000.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 110.

Circostanze aggravanti del contrabbando.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 111.

Recidiva nel contrabbando.

Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Art. 112.

Contrabbando abituale.

E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire diecimila.

Art. 113.

Contrabbando professionale.

Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 114.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

Art. 115.

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata.

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Art. 116.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

CAPO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 117.

Differenze tra il carico ed il manifesto.

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel « Manifesto del carico » e, nei casi preveduti dagli articoli 38 e 39, nel « Manifesto di partenza », il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 118.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200.

La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'art. 18, lettera *d*), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute nella verifica sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo i risultati della visita sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, la pena comminata nel primo comma è aumentata di una somma non minore del decimo e non maggiore della intera differenza dei diritti di confine.

Art. 119.

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti.

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.

Art. 120.

Mancato scarico della « Bolletta di cauzione ». Differenze di quantità.

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è sog-

getto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 59.

Art. 121.

Differenze di qualità rispetto alla « Bolletta di cauzione ».

Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità riconosciute dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 122.

Pene per l'alterazione dei colli spediti con « Bolletta di cauzione » in esenzione da visita.

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la pena stabilita nell'art. 120 è aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Art. 123.

Differenze nelle merci depositate.

Qualora nella verificazione delle merci immesse in deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia un'eccedenza di quantità che superi il 2 per cento, il concessionario del magazzino è punito con l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

Se vi è una deficienza superiore al 2 per cento oltre il calo di giacenza, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il 20 per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al 20 per cento, ancorchè relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.

Se i fatti preveduti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 124.

Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 il capitano, che:

a) àncora la nave fuori degli spazi stabiliti;

b) ritarda la presentazione del manifesto;

c) è sprovvisto del « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 45;

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della R. Guardia di Finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

e) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzione » eccettuato il caso di cui all'art. 99, lettera *e*), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.

E' punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a 200 tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.

E' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 il capitano, che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Regia guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 125.

Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili.

E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 il comandante di aeromobile, che:

a) attraversa il confine fuori dei punti prescritti;

b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle autorità di cui all'art. 48;

c) è sfornito del manifesto prescritto dall'art. 49 o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza;

e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della R. Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 126.

Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale.

E' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 120 chiunque omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 16 nel termine stabilito, o prorogato a' sensi dell'art. 19.

Art. 127.

Inosservanza di formalità doganali.

E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 chiunque:

a) importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;

b) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 88.

E' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:

a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta di cauzione » dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;

b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Art. 128.

Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza.

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.

Art. 129.

Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza.

Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 96 per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 130.

Altri casi di contravvenzione.

Per qualunque violazione alle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO ED ALLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 131.

Accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute in questa legge sono accertate mediante processo verbale.

La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Art. 132.

Competenza dei funzionari doganali.

Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della legge doganale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 133.

Processo verbale per reati accertati negli spazi doganali.

La compilazione del processo verbale di denuncia delle violazioni della legge doganale accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal Codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 140; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonchè delle multe e delle ammende stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

Il processo verbale è trasmesso all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento, salvo che il reato sia estinto in sèguito ad oblazione ovvero a' sensi dell'articolo 141.

Art. 134.

Processi verbali per reati accertati fuori degli spazi doganali.

I processi verbali concernenti le violazioni della legge doganale e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino reati accertati fuori degli spazi doganali, e per i quali può aver luogo la estinzione a sèguito di oblazione ovvero a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora i reati non vengano estinti nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 135.

Invio dei verbali all'Autorità giudiziaria.

I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, nè l'oblazione, nè l'estinzione a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale.

Nei casi di cui al precedente art. 134, copia di detti processi verbali è, contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 133.

Art. 136.

Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

Le persone e gli Enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 137.

Solidarietà di Enti e privati. Conversione della pena.

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli Enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 138.

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 139.

Casi di arresto.

Fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.

La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non è stata accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione.

Quando egli debba essere escarcerato ne è dato avviso alla autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra Autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'Intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare di urgenza al Procuratore del Re qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

Art. 140.

Cose sequestrate.

Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura l'identità secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede alla istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.

Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.

Art. 141.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.

Art. 142.

Oblazione in materia contravvenzionale.

L'oblazione a' sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire 5000. In questi casi l'Amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

Sulla domanda di oblazione a' sensi dell'art. 14 della legge predetta, è competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Art. 143.

Competenza degli uffici doganali.

Nei casi indicati nell'art. 141 e nell'art. 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai Capi delle dogane di quinta e sesta classe, quando il massimo della pena stabilita dalla legge non supera lire 1000;

b) dai Capi delle dogane di quarta classe, quando il massimo della pena non supera lire 2000;

c) dai Capi delle dogane di seconda e terza classe, non rette da direttore quando il massimo della pena non supera lire 3000;

d) dai Direttori, che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera lire 5000;

e) dai Direttori superiori, quando il massimo della pena supera lire 5000.

Art. 144.

Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario dello Stato. L'altra metà è ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa per multe, ammende e pene pecuniarie, dopo dedotte le spese, supera le lire 10.000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

La stessa limitazione a lire 10.000, indipendentemente da quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Art. 145.

Obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.

Art. 146.

Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione.

Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite da questa legge, quando il fatto sia anche punibile a' termini di essa.

Art. 147.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

Art. 148.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi, però, le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, semprechè siano più gravi di quelle stabilite da questa legge.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 149.

Deroga legislativa espressa.

Le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 115, 116, 136, 137 e 141 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, 240, 196, 197 e 205 del Codice penale. La disposizione dell'art. 145 è stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso Codice. Le disposizioni degli articoli 142 e 143 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 150.

Norme d'attuazione.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le norme che possano occorrere per la prima attuazione di questa legge.

Per le violazioni delle dette norme può essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.

Art. 151.

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'articolo 145, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 152.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1425.

Integrazione per L. 3.500.000 del fondo destinato col R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di L. 10.000.000 riservato, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina, è aumentato di L 3.500.000.

E' conseguentemente ridotto di 3.500.000 lire il complessivo limite di L. 97.000.000 assegnato con il 1° comma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, per la costruzione di alloggi, da parte del predetto Istituto, nella città di Roma ed in altri Capoluoghi di provincia, ferma restando la destinazione della quota di L. 20.000.000 di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, è modificato come appresso:

« All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla cinquantesima parte del solo capitale mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per quanto si riferisce alla quota di L. 93.500.000, in quello del Ministero della marina per la quota di L. 3.500.000 ed in quello del Ministero dell'aeronautica per la quota di L. 3.000.000 ».

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1426.

Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 575, e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 6 maggio 1940-XVIII, n. 575, e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1427.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1428.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1429.

Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le esattorie delle imposte dirette durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra gli esattori delle imposte dirette possono scegliere e nominare:
1) collettori anche fra coloro, non aventi obblighi militari, che non siano iscritti all'Albo nazionale, di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, e non posseggano titoli di studio;
2) ufficiali esattoriali anche fra coloro, non aventi obblighi militari, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, n. 6, del R. decreto 9 maggio 1929-VII, n. 1013, e non abbiano superato l'apposito esame di abilitazione;
3) messi notificatori anche fra i minori che abbiano compiuto 16 anni, restando escluse le donne di qualsiasi età.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la nomina e le funzioni del personale appartenente alle categorie contemplate dall'articolo precedente.

Art. 3.

Non più tardi del centoventesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori nominati ai sensi dell'art. 1 della presente legge dovranno essere licenziati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1430.

Riconferma nella carica di un consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 1430. R. decreto 16 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene riconfermato nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. ing. dott. Enrico Ponticelli, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Italiani Gibbs, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Stabilimenti Italiani Gibbs, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Stabilimenti Italiani Gibbs, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Salvi.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Liverpool e London Globe, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Liverpool e London Globe, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Liverpool e London Globe, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Francesco Ferrario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro dell'Agenzia Bancaria Benecke e Heywood M. Turton A. Pedemonte e C., con sede a San Remo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risulato che l'Agenzia Bancaria Benecke e Heywood M. Turton A. Pedemonte e Compagni, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

L'Agenzia Bancaria Benecke e Heywood M. Turton A. Pedemonte e C., con sede a San Remo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Giustetto direttore del Consiglio provinciale delle corporazioni di Imperia.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

Devesi provvedere al tramutamento del certificato del cons. 3,50 % (1906) n. 54667, di L. 17,50, intestato a Di Paolo Ludovico fu Pascasio, domiciliato in Napoli, ed annotato d'ipoteca, per cauzione del titolare, quale usciere della Pretura di S. Elia a Vianise.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3063)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 198

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Giretti Gino fu Agostino domiciliato a Torino, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 25866, di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia sede di Torino, in data 11 gennaio 1927, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2279)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento dei Consorzi del bacino inferiore del Marta e della bassa Valle del Mignone

Con R. decreto 4 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre u. s. al registro 17, foglio 196, gli uffici dei Consorzi di bonifica « del bacino inferiore del fiume Marta » e « della bassa Valle del Mignone », entrambi con sede in Tarquinia, sono stati raggruppati in ufficio unico.

Il commissario governativo dei due Enti provvederà all'eventuale aggiornamento degli statuti ed alla unificazione del regolamento del personale degli Enti medesimi.

(4053)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15
dal 1° al 15 agosto 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Belluno	Belluno	B	—	1
Cagliari	San Nicolò Ferrei	E	—	1
Campobasso	S. Martino in Pensilio	B	—	1
Catania	Giarre Riposto	B	—	1
Catanzaro	Briatico	B	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Gorizia	S. Daniele del Carso	B	—	1
Matera	Gorgoglione	B	—	1
Id.	Matera	B	—	1
Milano	Basiglio	B	—	1
Napoli	Pollena Trocchia	B	—	1
Novara	Stresa Borromeo	Eq.	—	1
Nuoro	Belvi	C	—	1
Id.	Meana Sardo	O	—	1
Id.	Tiana	Cap	—	1
Pavia	Villabiscossi	B	—	1
Pisa	San Miniato	B	1	—
Rieti	Orvinio	B	1	—
Sassari	Arzachena	B	—	1
Id.	Sassari	B	—	1
Id.	Thiesi	B	—	1
Torino	Leini	B	—	1
Treviso	Mansuè	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	—	1
Id.	Tuscania	B	—	1
			2	23
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Ponte delle Alpi	B	—	1
Cagliari	Armungia	B	—	1
Catania	Catania	B	—	3
Nuoro	Talana	B	—	1
Roma	Roma	B	—	4
			—	11
	Afta epizootica			
Agrigento	Canigatti	B	—	1
Id.	Castrofilippo	Cap	—	1
Id.	Cianciana	B	—	1
Aosta	Aias	B	—	1
Id.	Candia	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	2	—
Id.	Cuorgnè	B O	2	—
Id.	Locoma	B	4	—
Id.	Noasca	O	1	1
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Vestignè	B	1	1
Id.	Azeglio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	—	23
Id.	Montefortino	B	1	11
Id.	Montemonaco	B	7	3
Id.	Monteprandone	B	—	1
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Cinaglio	B	—	1
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Belluno	Alano di Pieve	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Seren del Grappa	B	1	—
Bergamo	Borgounito	B	1	—
Id.	Mozzanica	B	—	1
Bologna	Molinella	B	—	4
Id.	Castello Serravalle	B	—	1
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Brescia	Adro	B	1	1
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gavardo	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Leno	B	—	1
		B	2	—
Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	—	6
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	S. Felice del Benaco	B	—	2
Catania	Catania	B	1	—
Cremona	Cremosano	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	1
Id.	Torricella del Pizzo	B	—	2
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Busca	B	—	1
Id.	Ceresole d'Alba	B	2	—
Id.	Marmora	B	2	—
Id.	Mondovì	B	3	1
Id.	Montà	B	1	—
Id.	Priero Montezemolo	B	—	1
Id.	Trinità	B	2	—
Id.	Verzuolo	B	2	—
Enna	Agira	B	—	3
Id.	Nicosia	B	—	2
Id.	Regallento	B	—	3
Id.	Sperlinga	B	2	1
Id.	Troina	B	—	—
Ferrara	Argenta	B	—	3
Id.	Bondeno	B	—	2
Id.	Copparo	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	8
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Capraia e Limite	B	1	—
Id.	Empoli	B	1	—
Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Riccione	B	—	1
Id.	Roncofreddo	B	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Castrocielo	B	—	3
Id.	Cervaro	B	—	1
Id.	Pico	B	—	1
Id.	Pontecarvo	B	—	2
Id.	Roccasecca	B	—	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Frosinone	S. Giovanni in Carico	B	—	1
Id.	Sora	B	1	—
Genova	Bargagli	B	4	—
Id.	Campoligure	B	1	—
Imperia	Borghetto d'Arroscia	B	—	2
Id.	Pornassio	B	1	—
Id.	Pieve di Teco	B	1	—
Id.	Rezzo	B	1	—
L'Aquila	Campotosto	O	—	1
Id	Carsoli	B	—	2
Id.	Ortucchio	B	1	—
Id.	Pereto	O	2	—
Id.	Pescina	O	1	—
Macerata	San Ginesio	B	—	22
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Tolentino	B	—	3
Id.	Cessapalombo	B	—	1
Messina	Basicò	B	1	—
Id.	Capizzi	B	2	—
Id.	Caronia	B	4	—
Id.	Id.	O-Cap.	—	2
Id.	Montalbano Elicona	B	3	—
Id.	Roccella Val Demone	O,Cap.	1	—
Id.	Santa Lucia del Mela	B	1	—
Milano	Castiraga Vitardo	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Giuglia	B	—	3
Id.	Mirandola	B	1	—
Novara	Graveggia	B	3	3
Id.	Druogno	B	2	1
Id.	Mergozzo	B	5	—
Id.	Montecrestese	B	5	7
Id.	Piedimulera	B	1	—
Id.	Santa Maria Maggiore	B	—	1
Padova	Agna	B	1	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	2	—
Id.	Boara Pisani	B	3	—
Id.	Campodoro	B	2	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	2	—
Id.	Stanghella	B	3	—
Id.	Villafranca	B	1	—
Palermo	Bompietro	B	—	2
Id.	Caltanuturo	B	2	—
Id.	Petralia Sottana	B	2	—
Id.	Polizzi	B	—	1
Id.	San Mauro	B	—	3
Parma	Busseto	B	9	4
Id.	Fidenza	B	3	2
Id.	Fornovo di Taro	B	—	1
Id.	Soragna	B	2	—
Pavia	Bornasco	B	—	1
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Sanazzaro	B	1	—
Id.	Villanterio	B	—	1
Perugia	Città di Castello	B	1	1
Id.	Umbertide	B	—	3
Id.	Fano	B	—	3
Id.	Piandimeleto	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Vado	B	—	2
Placenza	Alseno	B	—	2
Id.	Gossolengo	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica*			
Piacenza	Monticelli d'Ongina	B	—	2
Pisa	Castelfranco di Sotto	O	—	3
Id.	Santa Maria a Monte	B	—	1
Potenza	Rotonda	B	15	15
Reggio Emilia	Correggio	B	—	1
Rieti	Torricella	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Scandriglia	O	1	—
Id.	Monteleone	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Poggio Nativo	O	1	—
Id.	Casaprota	O	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Poggio San Lorenzo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Savona	Albenga	B	—	1
Id.	Giusvalla	B	—	14
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Millesimo	B	—	2
Id.	Murialdo	B	—	5
Id.	Pontinvreà	B	—	4
Id.	Villanova d'Albenga	B	—	4
Siracusa	Noto	B	3	—
Id.	Siracusa	B	1	—
Torino	Balme	B	2	—
Id.	Corio	B	2	—
Id.	Torre Pellice	B	1	—
Id.	Cere	B	1	—
Id.	Verolengo	B	13	—
Id.	Perrero	B	2	—
Id.	San Maurizio Canavese	B	2	—
Id.	Poirino	B	3	—
Id.	Ciriè	B	2	—
Id.	Germagnano	B	1	—
Id.	Viù	B	3	1
Id.	Alpignano	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	3	—
Id.	Favria Oglianico	B	2	—
Id.	Lemie	B	3	—
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Andezeno	B	1	—
Id.	Salabertano	B	1	—
Id.	Pralorgo	B	1	—
Id.	Cavour	B	4	—
Id.	Barbania	B	2	1
Id.	Cambiano	B	2	—
Id.	Bobbio Pellice	B	1	1
Id.	Villar Pellice	B	1	—
Id.	Usseglio	B	1	—
Id.	Sant'Antonino	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	4
Id.	Gondone	B	2	—
Id.	Balangero	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	3
Id.	Luserna San Giovanni	B	2	3
Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Fenestrelle	B	2	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Carignano	B	5	1
Id.	Angrogna	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	1
Id.	Piobesi	B	—	1
Id.	Poncalieri	B	—	1
Id.	Bardonecchia	B	—	1
Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Ulzio	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Torino	Bibiana	B	—	1
Id.	Massello	B	—	3
Id.	Prali	B	—	2
Trento	Bezzecca	B	1	—
Id.	Casteltesino	B	4	3
Id.	Dimaro	B	—	2
Id.	Moena	B	2	—
Id.	Pieve Tesino	B	5	1
Id.	Pinzolo	B	—	2
Id.	Predazzo	B	10	—
Id.	Ragoli	B	3	—
Id.	Riva	B	3	—
Id.	Tione	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	1	—
Id.	Vigo Rendena	B	—	1
Treviso	Salgareda	B	1	—
Id.	Roncade	B	1	—
Udine	Aviano	B	—	5
Varese	Azzate	B	1	—
Id.	Bregano	B	1	—
Id.	Galliate Lombardo	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Noventa di Piave	B	1	—
Vercelli	Crescentino	B	—	1
Verona	Gazzo Veronese	B	4	—
			279	257
	Malrossino dei suini			
Ancona	Osimo	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	—	1
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Monteprandone	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	4
Bolzano	Lana	S	1	—
Id.	Appiano	S	1	2
Id.	Caldaro	S	1	1
Id.	Campo di Trens	S	1	—
Chieti	Castiglione	S	2	—
Cremona	Crema	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	3	1
Id.	Capriva di Cormons	S	—	1
Id.	Casteldobra	S	—	1
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Cormons	S	1	2
Id.	Gargaro	S	1	—
Id.	Gorizia	S	1	3
Id.	Marna	S	2	—
Id.	Montenero d'Istria	S	—	1
Id.	Montespino	S	1	2
Matera	Stigliano	S	—	1
Id.	Banzi		1	—
Milano	Milano	S	—	1
Parma	Noceto	S	—	1
Perugia	Assisi	S	—	1
Id.	Spello	S	—	2
Pesaro Urbino	Sant'Angelo in Vado	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Rolo	S	—	1
Salerno	Campagna	S	1	—
Id.	Roccapiemonte	S	—	1
Teramo	Montefino	S	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	S	—	2
Id.	Sant'Omero	S	—	1
Trento	Casteltesino	S	—	1
Id.	Cles	S	—	3
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Trento	Peio	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Ton	S	—	1
Treviso	Segusino	S	—	1
Trieste	Divaccia San Cansiano	S	4	—
Id.	Sesana	S	1	1
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Cividale	S	—	3
Id.	Chiopris	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	5
Id.	Maniago	S	—	2
Id.	Martignacco	S	—	2
Id.	Moruzzo	S	—	3
Vercelli	Formigliano	S	—	1
Verona	Gazzo Veronese	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	2
			24	76
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Senigallia	S	—	2
Id.	Serra San Quirico	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	—	3
Id.	Cortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	—	1
Id.	Monturano	S	—	1
Catanzaro	Savelli	S	—	1
Firenze	Regello	S	—	1
Napoli	Santa Maria la Fossa	S	1	—
Padova	Grantorto	S	—	1
Parma	Salsa Maggiore	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	1
Potenza	Acerenza	S	2	3
Salerno	Sarno	S	1	—
Sassari	Bono	S	1	1
Id.	Pozzomaggiore	S	3	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Trento	Folgaria	S	—	1
Treviso	Segusino	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	2
			14	21
	Farcino Criptococcico			
Agrigento	San Diego Platani	E	1	—
Napoli	Napoli	E	6	6
Id.	Pozzuoli	E	—	1
Id.	Terzigno	E	—	1
Id.	Villa Volturno	E	—	1
Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id.	Marsala	E	4	—
			16	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rabbia			
Chieti	Torino di Sangro	Can	—	1
Napoli	Arienzo	Can	—	2
Id.	Gragnano	Can	—	1
Id.	Grumo Nevano	O	—	1
Id.	Marano	C	—	1
Id.	Mondragone	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	31
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Nola		—	1
Id.	Portici	C	—	2
Id.	Pozzuoli	C	—	2
Id.	Torre Annunziata	C	—	2
Id.	Trentola	C	—	1
Salerno	Laureana Cilento		—	1
Id.	Sarno	C	1	—
			1	8
	Rogna			
Agrigento	San Biagio Platani	E	1	—
Ancona	Fabriano	O	9	—
Grosseto	Sorano	O	2	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Matera	Banzi	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera Umbria	O	1	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Potenza	Laurenzana	O	—	1
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
Id.	Vejano	O	1	—
			24	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Macerata	Visso	O	1	—
Matera	Salandra	O	1	—
Rieti	Fiamignano Pescorocchiano	O	1	—
			9	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	2	—
Ancona	Senigallia	B	1	—
Bergamo	Almenno San Salvatore	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Cremona	Bonemerse	B	—	1
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Ferrara	Portomaggiore	B	—	1
Forlì	Gatteo	B	1	—
Genova	Ronco Scrivia	B	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	—	1
Id.	Corano	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Id	Vespolate	B	—	1
Padova	Legnano	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
	Segue: *Aborto epizootico*			
Treviso	Meduna di Livenza	B	—	2
Udine	Prata di Pordenone	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
Vicenza	San Germano de' Berici	B	—	1
			20	12
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	9
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Modena	Sassuolo	B	1	—
			3	13
	Diarrea dei vitelli			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	B	—	2
			—	2
	Influenza dei cavalli			
Trieste	Villa Slavina	E	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Lucca	Coreglia Antelminelli	P	—	1
			—	1
	Colera dei polli			
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Milano	Lacchiarella	P	—	1
			—	2

RIEPILOGO

dal 1° al 15 agosto 1940-XVIII, n. 15

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	25	25
2	Carbonchio sintomatico	5	6	11
3	Afta epizootica	44	226	536
4	Malrossino dei suini	23	62	100
5	Peste e setticemia dei suini	16	21	35
6	Farcino criptcoccico	4	11	28
7	Rabbia	3	14	9
8	Rogna	9	14	25
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	9
10	Aborto epizootico	16	26	32
11	Tubercolosi bovina	3	6	16
12	Diarrea dei vitelli	1	1	2
13	Influenza dei cavalli	1	1	1
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	2	2	2

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can, canina; Fl felina.

(3810)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

125° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 96, con il quale al signor Angelo Tagliabue è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località Cavanella-Rosolina nel territorio dei comuni di Chioggia e Loreo, provincia di Rovigo e Venezia.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 311, con il quale ai condomini della miniera « Apaforte » rappresentati dal signor Galletti Alberto di San Cataldo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Apaforte » in territorio del comune di San Cataldo, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 214, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare le acque radioattive delle sorgenti site in località Lusrisia, nel territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio, provincia di Cuneo, accordata per la durata di anni trenta alla ditta Garbarino e Sciaccaluga di Genova con il decreto Ministeriale 11 maggio 1932, è prorogata fino all'11 maggio 1942.

Decreto Ministeriale 29 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 213, con il quale i signori Cerrano Carlo, Arturo, Giovanni e Maria Teresa rappresentati dal signor Cerrano Carlo, sono dichiarati decaduti dalla facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Coscia Ovest » in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 216, con il quale la concessione della miniera di lignite sita in località denominata « Murlo » in territorio del comune di Murlo, provincia di Siena, accordata per la durata di anni settanta al signor Venanzio Sampoli, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Miniere Carbonifere di Murlo.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 217, con il quale ai signori Teresa Bianchi, Franco Perroni e Alberto Perroni proprietari delle sorgenti di acqua termo-minerale « Termini » site in località denominata Castroreale-Bagni in territorio del comune di Castroreale, provincia di Messina, rappresentati dalla prima, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti stesse.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 215, con il quale la quota di 5,692 % spettante al signor Licata Salvatore sulla concessione della miniera di zolfo « Montagna Mintini » sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento, è trasferita ed intestata alla signora Rosalia Papia.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 314, con il quale è stato modificato l'art. 3, lettera *d*) del decreto Ministeriale 21 maggio 1939-XVII, riguardante la concessione alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S.A.M.A.), dei giacimenti di roccie asfaltiche e bituminose nei comuni di San Valentino, Manoppello e Lettomanoppello, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 261, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 31 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 272, con il quale alla Società Anonima « Terme Acque Tiberia », con sede in Rimini, è concessa per anni trenta la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Colonnella » sita in territorio del comune di Rimini, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 271, con il quale la concessione della miniera di marna di cemento denominata « Fugazza » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 270, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cerutti Versiggia » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 268, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zambelli » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 19 gennaio 1937-XV, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 267, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio da Monte Truzzi », trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 266, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Brega » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 265, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Alessi » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 264, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costa dei Paggi - Costa di Sotto », trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia con decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 262, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta » trasferita alla Società Anonima Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Cementi Stradella con sede in Stradella (Pavia).

Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 283, con il quale alla Società a.g.l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza con sede in Trieste è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Pilati » in territorio del comune di Montona, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 308, con il quale la concessione per anni 90 della miniera di ferro denominata « Petazza e Costa » sita in territorio del comune di Malonno, provincia di Brescia, della quale è titolare la Società Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia è trasferita ed intestata alla Società Anonima Siderurgica « Ferromin » con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 307, con il quale la concessione temporanea della miniera di ferro denominata « Medel Legnera » sita in territorio del comune di Paisco, provincia di Brescia, della quale è titolare la Società Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Mineraria Siderurgica « Ferromin » con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio n. 363, con il quale una quota pari al 6,192 centesimi sul totale della concessione temporanea della miniera di zolfo « Montagna Mintini » sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, è trasferita dal signor Licata Salvatore alla signora Castellana Vincenzina vedova Papia, domiciliata in Aragona.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio n. 352, con il quale la concessione delle miniere lignitifere denomi-

nate « Luni - Canparola - Pianganello » site in territorio dei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Fosdinovo, provincie di La Spezia e Massa Carrara, accordata per anni trenta ai signori Ottavio Marchino e Roggero Beniamino con decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Miniere e Carboni con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio n. 353, con il quale la concessione della miniera di lignite sita in località denominata « Mottofagiani » in territorio dei comuni di San Giovanni Ilarione e Vestena Nuova accordata per la durata di anni 10 alla Società in Accomandita Mineraria Industriale col decreto Ministeriale 17 maggio 1933, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Carbonifera dell'Alpone con sede in Verona.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio n. 345, con il quale alla Società a.g.l. Bauxiti Istriane con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Pisinovecchio » in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

(4055)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe », in liquidazione, con sede in Pofi (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1937-XV con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Pofi, con sede nel comune di Pofi (Frosinone) ed è stata disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 21 settembre 1937-XV con il quale il dott. Ulderico Bellisario veniva nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Michele Affinito è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Pofi, avente sede nel comune di Pofi (Frosinone) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Ulderico Bellisario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4060)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, in liquidazione, con sede in Orsera (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 agosto 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori rag. Elio Valentini fu Primo, cav. don Giovanni Tonelli fu Antonio e Giovanni Quarantotto fu Arcangelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, in liquidazione, avente sede nel comune di Orsera (Pola) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4061)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.